

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2019, n. 6

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.

(GU n.4 del 25-1-2020)

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. Gen. del 26 settembre 2019).

(Omissis)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione della rubrica del capo I della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nella rubrica del capo I della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «valutazione dell'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «e del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)».

Art. 2

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «, e il provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) relativo ai progetti soggetti a VIA».

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogata.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente:

«b) verifica di assoggettabilita' a VIA: la verifica attivata allo scopo di valutare, dove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a VIA ai sensi di questa legge;».

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente:

«c) valutazione dell'impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione degli effetti di un progetto sull'ambiente, che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, e che si conclude con l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilita' ambientale;».

4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente:

«h) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto secondo quanto previsto dalla normativa statale;».

5. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente:

«j) struttura provinciale competente: la struttura provinciale competente in materia di VIA e di autorizzazioni ambientali;».

6. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente:

«l) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante della struttura provinciale competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA;».

7. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserita la seguente:

«l-bis) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante relativa alle caratteristiche del progetto oppure alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA;».

8. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente:

«m) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante che esprime la conclusione della struttura provinciale competente in merito agli impatti significativi e negativi del progetto ed e' compreso nel PAUP definito dalla lettera m-ter);».

9. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite la seguenti:

«m-bis) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attivita', o le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonche', dove opportuno, le misure di monitoraggio;

m-ter) provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP): il

provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi, comunque denominati, richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;».

10. Le lettere o), p), r) e s) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogate.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Ambito di applicazione e valutazione preliminare). - 1. Questa legge si applica ai progetti che devono essere sottoposti a VIA o al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ai sensi della normativa statale.

2. Questa legge si applica anche ai progetti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale che prevedono l'applicazione della normativa provinciale in materia d'impatto ambientale, compreso l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

3. Il proponente puo' chiedere alla struttura provinciale competente una valutazione preliminare, trasmettendo adeguati elementi informativi sul progetto, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. La struttura provinciale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se il progetto dev'essere assoggettato a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA. Questo comma si applica anche quando sono necessarie modifiche, estensioni o adeguamenti di progetti gia' sottoposti a VIA.»

Art. 5

Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Documentazione connessa al segreto industriale). - 1. Se e' richiesta la pubblicazione di documentazione ai sensi di questa legge, il proponente puo' chiedere alla struttura provinciale competente, per ragioni di segreto industriale o commerciale, di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo SIA. La struttura provinciale competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse del proponente con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.»

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente: «Verifica di assoggettabilita' a VIA».

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di

assoggettabilita' a VIA, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale redatto in conformita' a quanto previsto dalla disciplina statale e copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20. Resta salva la facolta' del proponente di attivare direttamente il procedimento per il rilascio del PAUP se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.»

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nell'albo dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo telematico dei comuni»;

b) le parole: «l'autorita' competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura provinciale competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA»;

c) dopo le parole «progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale» sono inserite le seguenti: «, relativi a procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti e conclusi,»;

d) le parole: «sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «sito istituzionale»;

e) alla fine del comma sono inserite le parole: «La struttura provinciale competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Provincia.»

4. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«5. La struttura provinciale competente, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni tecniche pervenuti e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente, effettuate in base ad altre normative europee, nazionali o provinciali, verifica se il progetto puo' produrre effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione, l'elaborazione dello SIA e lo svolgimento della VIA. L'esame del progetto e' effettuato applicando i criteri definiti dalla normativa statale vigente.»

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«5-bis. Se e' necessario integrare la documentazione presentata, la struttura provinciale competente puo', per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. La struttura provinciale competente, su richiesta motivata del proponente, puo' concedere la sospensione del predetto termine per un periodo non superiore a novanta giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine stabilito la domanda e' respinta.»

6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«6. La struttura provinciale competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 o, in caso di richiesta di integrazione o chiarimenti, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, la struttura provinciale competente puo' prorogare il termine per l'adozione del provvedimento di verifica, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; in

tal caso, la struttura provinciale competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente il provvedimento di verifica dispone l'esclusione dello svolgimento della VIA e puo' stabilire, anche su proposta del proponente, eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti; se il progetto dev'essere sottoposto a VIA il provvedimento definisce la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA.»

7. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Il procedimento si estingue anche se il proponente non deposita le integrazioni richieste entro il termine fissato dalla struttura provinciale competente.» sono soppresse.

8. Alla fine del comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «Nel sito istituzionale della Provincia sono tempestivamente pubblicati dalla struttura provinciale competente anche tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri.»

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente: «Consultazione preliminare».

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«1. Prima della presentazione della domanda di rilascio del PAUP il proponente ha la facolta' di chiedere alla struttura provinciale competente una fase di consultazione, per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA, le metodologie da adottare per la sua redazione e per identificare eventuali atti presupposti necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto o elementi preclusivi derivanti dalla pianificazione territoriale o da vincoli presenti nell'area interessata. A tal fine presenta alla struttura provinciale competente la domanda di consultazione preliminare, allegando, in formato elettronico, una proposta progettuale, lo studio preliminare ambientale e una relazione che illustra, sulla base degli impatti ambientali attesi, il piano di lavoro per la redazione dello SIA, nonche' una relazione sulla conformita' del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. La struttura provinciale competente pubblica un avviso nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati e pubblica la documentazione nel sito istituzionale. Chiunque puo' presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso.»

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «La struttura provinciale competente, in particolare:» .

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«4. Per l'acquisizione degli elementi necessari ai fini del comma 1 la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi cui partecipano le strutture provinciali competenti, le amministrazioni interessate e il proponente. La struttura provinciale

competente puo' disporre la visita dei luoghi, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2. La struttura provinciale competente conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 1.»

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«1. Lo SIA e' redatto, a cura e spese del proponente, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline a esso afferenti, secondo quanto previsto dalla normativa statale e sulla base del parere espresso dalla struttura provinciale competente a seguito della fase di consultazione disciplinata dall'articolo 6, se attivata.»

2. I commi 2, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogati.

Art. 9

Abrogazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 8 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Presentazione e verifica della domanda per il rilascio del PAUP). - 1. Il proponente presenta la domanda di PAUP trasmettendo alla struttura provinciale competente, in formato elettronico:

- a) il progetto definitivo;
- b) lo studio d'impatto ambientale;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) l'avviso al pubblico, contenente gli elementi minimi previsti dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20;
- f) i risultati della concertazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 6-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- g) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Alla domanda presentata ai sensi del comma 1 e' allegata la documentazione prevista dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e indicati puntualmente in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Se le norme di settore richiedono un livello progettuale superiore al progetto definitivo, il proponente puo' allegarlo alla domanda di PAUP.

3. Restano escluse dalla domanda di PAUP le domande di titoli

abilitativi necessari all'esercizio del progetto il cui rilascio e' subordinato alla verifica della corretta realizzazione del progetto stesso.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente verifica l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20, nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunica per via telematica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Provincia. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato si applica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Entro venticinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, ognuna per i profili di rispettiva competenza, verificano il pagamento degli oneri istruttori, l'adeguatezza e la completezza della domanda di PAUP e della documentazione allegata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la struttura provinciale competente, anche su proposta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, puo' richiedere al proponente integrazioni della domanda e della documentazione presentata assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Se la struttura provinciale competente non ha richiesto le integrazioni entro il termine previsto, la domanda si intende correttamente presentata. Se il proponente non deposita le integrazioni entro il termine stabilito la domanda si intende ritirata.

7. Il regolamento previsto dall'articolo 22 puo' disciplinare le modalita' di svolgimento della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione e della domanda di PAUP.»

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, la struttura provinciale competente pubblica l'avviso al pubblico presentato ai sensi del comma 1, lettera d), del medesimo articolo nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati. La struttura provinciale competente pubblica nel sito istituzionale della Provincia la documentazione relativa ai procedimenti per il rilascio del PAUP, pendenti e conclusi.»

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«2. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque puo' presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, concernenti la valutazione d'impatto ambientale e, se necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro venti giorni dal predetto termine il proponente puo' presentare alla struttura provinciale competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.»

3. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Nel corso del procedimento di VIA» sono soppresse.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«3-bis. L'avviso di convocazione dell'assemblea e' pubblicato negli albi e nei siti istituzionali dei comuni territorialmente interessati. Il verbale e' redatto dalla struttura provinciale competente tenendo conto della discussione e delle osservazioni avanzate ed allegandovi i documenti presentati nel corso dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea riconosce il diritto di parola ai cittadini che vi partecipano. Se l'assemblea e' videoregistrata ne viene data notizia.»

5. Alla fine del comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia».

6. Nel comma 9 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «, anche ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA,» sono soppresse.

7. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«10. Tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dalla struttura provinciale competente nel sito istituzionale della Provincia.»

8. Il comma 11 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Istruttoria, integrazioni e modifiche). - 1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza ed effettuano le verifiche previste dalla normativa di settore. Per coordinare e semplificare i lavori istruttori delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, puo' indire una conferenza di servizi istruttoria.

2. Per la valutazione degli impatti ambientali del progetto la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, puo':

a) disporre indagini e accertamenti;

b) disporre una visita dei luoghi in cui si propone la realizzazione del progetto, a cui e' invitato a intervenire il proponente; in esito alla visita e' redatta una dettagliata relazione concernente lo stato dei luoghi, gli interessi coinvolti e le eventuali osservazioni formulate.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate, puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando al proponente stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente la struttura provinciale competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per un periodo non superiore a centottanta giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine stabilito la domanda si intende ritirata.

4. Nel corso della fase istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia

degli atti. Inoltre entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, il proponente puo' presentare volontariamente integrazioni e modifiche al progetto o allo SIA.

5. Se la struttura provinciale competente ritiene che le integrazioni o le modifiche apportate sono sostanziali e rilevanti per il pubblico dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'avviso e' pubblicato nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati e la relativa documentazione e' pubblicata nel sito istituzionale della Provincia. In questi casi si applica l'articolo 10, comma 2, e i termini per la presentazione delle osservazioni e delle relative controdeduzioni sono ridotti della meta'.»

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Conferenza di servizi). - 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 2, o dell'articolo 11, comma 5, o dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni, la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi. Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessita' la conferenza di servizi e' gestita dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge in forma simultanea. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione.

2. Alla conferenza di servizi partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volonta' della struttura o dell'amministrazione di appartenenza. 'Alla conferenza di servizi e' invitato il proponente del progetto.

3. Alla conferenza di servizi sono invitati anche i seguenti soggetti, designati con le modalita' stabilite dal regolamento d'esecuzione:

a) un rappresentante delle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, e individuate dal regolamento;

b) un rappresentante designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;

c) un rappresentante del Museo delle scienze previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali 2007);

d) un rappresentante delle amministrazioni di beni di uso civico, se le opere interessano aree da questi amministrate.

4. Nell'ambito della conferenza di servizi le strutture provinciali e le amministrazioni interessate rendono, per quanto di competenza e nel rispetto delle fasi e delle tempistiche stabilite dal comma 8, le determinazioni e i titoli abilitativi necessari per il rilascio del PAUP in modo univoco e vincolante, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, rese in sede di conferenza di servizi, sostituiscono gli atti previsti dalle leggi

provinciali vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia o delle altre amministrazioni.

5. Ai fini della VIA e del rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate il cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi, non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 4, o esprime un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi. Resta ferma la responsabilita' delle strutture provinciali e delle amministrazioni per la mancata partecipazione alle riunioni indette per la discussione sulle materie di loro competenza.

6. Il comma 5 non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi; in questi casi il mancato rilascio di detti provvedimenti comporta il diniego del PAUP.

7. Ai fini della VIA il comma 5 non si applica con riguardo alle valutazioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di vincolo idrogeologico; in questi casi le relative valutazioni si considerano negative.

8. La decisione di concedere i titoli abilitativi compresi nel PAUP e' assunta sulla base degli esiti della VIA. A tal fine la conferenza di servizi esamina prioritariamente gli impatti ambientali. Se in esito a detto esame non emergono elementi tali da determinare un esito negativo della VIA, il proponente presenta, entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente e in linea con le prescrizioni ambientali emerse in conferenza di servizi, l'aggiornamento del progetto definitivo oppure il livello progettuale superiore, quando questi sono necessari per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP ai sensi delle normative di settore.

9. Il regolamento previsto dall'articolo 22 puo' prevedere la possibilita' per il proponente di chiedere una sospensione, non superiore a trenta giorni, del termine assegnato ai sensi del comma 8, in caso di particolare complessita' del progetto.

10. Il regolamento previsto dall'articolo 22 puo' dettare disposizioni riguardanti la conferenza di servizi, in particolare per quanto riguarda i tempi e le modalita' di funzionamento.

11. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine stabilito dal comma 1, la struttura provinciale competente provvede alla stesura del rapporto istruttorio ai fini dell'adozione del PAUP. In particolare il rapporto istruttorio mette in evidenza, in modo conciso, chiaro e pertinente, le questioni ambientali rilevanti ai fini della VIA, il livello di coerenza del progetto proposto con la finalita' della legge, le determinazioni espresse dalle amministrazioni partecipanti e le posizioni prevalenti espresse nell'ambito della conferenza di servizi ai fini del rilascio del PAUP.»

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di VIA e' adottato dalla Giunta provinciale in esito alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 12.»

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogata.

3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «e il diniego del PAUP».

4. Nella lettera c) del comma 5-bis dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole:

«dell'articolo 7, comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 7, comma 1».

5. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«6. Il provvedimento di VIA puo' essere positivo anche se l'opera progettata contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratta di opere pubbliche o d'interesse pubblico cui e' applicabile la disciplina della deroga prevista dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015). In tal caso si applica l'articolo 13-quinquies, comma 6, della presente legge. Resta fermo, inoltre, quanto stabilito dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), in ordine alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio.»

6. I commi 1 e 7 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogati.

Art. 15

Inserimento dell'articolo 13-bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)). - 1. Il PAUP e' rilasciato in esito alla conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse in tale sede; comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 12 e ne reca l'indicazione esplicita.

2. Il PAUP e' adottato dalla Giunta provinciale entro il termine di venti giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 12, sulla base del rapporto istruttorio redatto dalla struttura provinciale competente. Il PAUP e' comunicato al proponente e pubblicato per intero nel sito istituzionale della Provincia, con l'indicazione della sede dove e' possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sull'albo della Provincia e' pubblicato un avviso relativo all'adozione del PAUP.

3. Se nell'ambito della conferenza di servizi le strutture provinciali e le amministrazioni interessate preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini hanno espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso, l'efficacia del PAUP e' sospesa per il periodo utile all'esperimento del rimedio previsto dall'articolo 13-quater.

4. I termini di efficacia del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi compresi nel PAUP decorrono dalla sua data di approvazione.»

Art. 16

Inserimento dell'articolo 13-ter nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 13-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«Art. 13-ter (Autotutela). - 1. Il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela in relazione al provvedimento di VIA e ai titoli abilitativi compresi nel PAUP resta in capo alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate per i profili di loro competenza, che li comunicano entro dieci giorni

dalla loro adozione alla struttura provinciale competente per la valutazione degli eventuali effetti sul PAUP. La struttura provinciale competente comunica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate il provvedimento di autotutela.

2. La struttura provinciale competente convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 12 per valutare la necessita' di assumere provvedimenti in via di autotutela con riguardo al PAUP.»

Art. 17

Inserimento dell'articolo 13-quater nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 13-ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«Art. 13-quater (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso il PAUP le strutture provinciali e le amministrazioni interessate che hanno partecipato alla conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 12 e che sono preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione alla Giunta provinciale a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.

2. La Giunta provinciale si esprime sulle opposizioni presentate ai sensi del comma 1, sentito il parere della struttura provinciale competente. Le opposizioni sono proposte entro dieci giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 13 bis, comma 2, e decise entro novanta giorni.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia del PAUP.»

Art. 18

Inserimento dell'articolo 13-quinquies nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 13-quater della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«Art. 13-quinquies (Disposizioni di coordinamento tra procedimento unico per il rilascio del PAUP e altri procedimenti). - 1. Nel caso di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, la domanda di PAUP e' presentata con riferimento alle domande di concessione considerate ammissibili a seguito dell'espressione da parte della Giunta provinciale con riguardo alla non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore.

2. Se la domanda di PAUP comprende la richiesta di concessione idrica, la fase di partecipazione pubblica al procedimento e' disciplinata da questa legge e l'avviso al pubblico previsto dall'articolo 9, comma 1, e' integrato con gli elementi richiesti dalla normativa in materia di derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.

3. Il PAUP non comprende l'autorizzazione all'apprestamento delle piste da sci o di concessione di linee funiviarie se il proponente, non avendo la disponibilita' dell'area, ha presentato la richiesta di cui all'articolo 53 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987).

4. Per i progetti inerenti attivita' di cava in aree estrattive di proprieta' del comune o soggette al vincolo di uso civico, per le quali la normativa di settore dispone che la concessione sia rilasciata mediante procedura ad evidenza pubblica, la domanda di

PAUP e' presentata dal comune o dall'amministrazione competente ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), e il PAUP e' rilasciato a favore del concessionario individuato mediante la predetta procedura ad evidenza pubblica. A tal fine l'efficacia del PAUP e' subordinata alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

5. Se la domanda di PAUP comprende la domanda di concessione ai fini idraulici e patrimoniali prevista dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 8 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976), l'efficacia del PAUP puo' essere subordinata alla sottoscrizione del disciplinare ai sensi della medesima legge.

6. Se per la realizzazione del progetto assoggettato a VIA e' richiesta la deroga alle disposizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, il consiglio comunale si esprime sul progetto definitivo prima della presentazione della domanda di PAUP. In questi casi, il PAUP comprende anche il nulla osta della Giunta provinciale di cui all'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, laddove richiesto, e il permesso di costruire in deroga.

7. Nei casi previsti dal comma 6, se il progetto subisce modificazioni, il rappresentante del comune, in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 12 e ove non emergano elementi tali da determinare un esito negativo della VIA, indica la necessita' di un nuovo esame da parte del consiglio comunale, ad eccezione dei casi in cui le modificazioni richieste rispettino i limiti delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 o che comportano modifiche in diminuzione dei valori di progetto. Nel caso di modifiche sostanziali e rilevanti la pubblicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della presente legge e' valida anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 97, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Per permettere al consiglio comunale di pronunciarsi, la struttura provinciale competente trasmette al comune le osservazioni ricevute. Il consiglio comunale si pronuncia entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente non superiore a quarantacinque giorni. In mancanza di tale richiesta da parte del rappresentante del comune oppure se il consiglio comunale non si esprime nel termine indicato, si considera valido e pertinente il parere precedentemente acquisito.»

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Durata e proroga dell'efficacia della VIA e dei titoli abilitativi compresi nel PAUP). - 1. Il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo della domanda di PAUP.

2. Scaduto il termine di efficacia del provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dev'essere integralmente rinnovato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di una specifica proroga da parte della struttura provinciale competente.

3. I titoli abilitativi compresi nel PAUP sono rinnovati, prorogati o aggiornati con le modalita' previste dalle relative norme di settore da parte delle strutture provinciali e delle amministrazioni

interessate, nell'ambito delle rispettive competenze.»

Art. 20

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti» sono sostituite dalle seguenti: «Il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico alla struttura provinciale competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali. L'attività di verifica è svolta congiuntamente con le strutture provinciali e le amministrazioni interessate coinvolte nell'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

1-ter. Se la verifica di ottemperanza dà esito negativo, la struttura provinciale competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16.»

3. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «In particolare, se dalle attività indicate dal comma 1 risultano impatti negativi ulteriori e diversi o di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA la Giunta provinciale, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento e dettare prescrizioni o condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 13, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «In particolare, se dalle attività di verifica risultano impatti negativi ulteriori e diversi o di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, la Giunta provinciale, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento e dettare prescrizioni o condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 13, comma 5, o disporre l'aggiornamento dello SIA e la sua nuova pubblicazione, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni».

4. Nel comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «sito istituzionale».

Art. 21

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le strutture provinciali e

le amministrazioni interessate indicate nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA svolgono le attivita' di controllo previste da questi provvedimenti, in relazione al rispetto delle prescrizioni in essi contenute.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«1-bis. Se sono accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali o in caso di modifiche progettuali che rendono il progetto difforme rispetto a quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o al procedimento per il rilascio del PAUP, la struttura provinciale competente procede, secondo la gravita' delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, se si manifesta il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.»

3. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi intraprende la realizzazione di un progetto senza previa verifica di assoggettabilita' a VIA o senza previo rilascio del PAUP e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 35.000 a 100.000 euro.»

4. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«3. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA, non ne osserva le condizioni ambientali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 80.000 euro.»

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«3-bis. Resta ferma l'applicazione, da parte delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate, delle sanzioni previste dalle norme di settore con riferimento ai titoli abilitativi, comunque denominati, compresi nel PAUP.»

6. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«4. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA relativi a un progetto gia' realizzato o in corso di realizzazione, la struttura provinciale competente assegna all'interessato un termine entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che la prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato o quando il nuovo provvedimento di VIA ha contenuto negativo, la struttura provinciale competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'.»

7. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato.

8. Nel comma 6 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Se il proponente

non adempie a quanto imposto dall'autorita' competente, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, l'autorita' stessa provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente» sono sostituite dalle seguenti: «Se il proponente non adempie a quanto imposto dalla struttura provinciale competente secondo quanto previsto dal comma 4, la struttura stessa provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente».

9. Nel comma 7 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dell'istituto del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge».

Art. 22

Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «del procedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento per il rilascio del PAUP».

Art. 23

Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: «provvedimento di VIA» sono sostituite dalla seguente: «PAUP»;

b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) dettare disposizioni per il coordinamento dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP, nonche' individuare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-quinquies, i provvedimenti di concessione che sono compresi nel PAUP e dettare le norme necessarie per coordinare i relativi procedimenti, anche in deroga alle norme provinciali di settore;

c-ter) dettare disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge provinciale concernente «Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007», e indicare le disposizioni, anche legislative, che sono abrogate a decorrere dalla data stabilita dai medesimi regolamenti.»

Art. 24

Inserimento dell'articolo 31-bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 31, nel capo V, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso). - 1. La Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/IUE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.»

Art. 25
Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Sono abrogati l'articolo 4 e il comma 8 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, concernente «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e modificazioni dei decreti del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, relativo alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, relativo alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg concernente «Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica».

3. Nella lettera m) del comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) le parole: «di valutazione d'impatto ambientale,» sono soppresse.

Art. 26
Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' e ai procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 vigenti prima della data di entrata in vigore delle modificazioni introdotte da questa legge.

2. Le violazioni relative a provvedimenti di verifica di assoggettabilita' o di VIA rilasciati entro la data di entrata in vigore di questa legge o a progetti per i quali, alla medesima data, sono in corso il procedimento di verifica di assoggettabilita' o il procedimento di VIA, o a procedimenti relativi alla modifica o alla proroga dei provvedimenti previsti da questo comma sono sanzionate in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle modificazioni apportate da questa legge.

Capo II
Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Art. 27
Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) il comitato di gestione, con il compito di adottare gli atti fondamentali del parco ed esercitare le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo; alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, agricoltura, urbanistica e tutela del paesaggio; il comitato e' composto da:

1) non piu' di 20 membri designati dai comuni, in

rappresentanza degli ambiti territoriali geografici di valle, con le modalita' e secondo i criteri di proporzionalita' rispetto alla superficie territoriale compresa nel parco stabiliti dal regolamento;

2) il dirigente dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nel caso in cui il parco naturale provinciale interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali;

3) un membro designato dalle Regole di Spinale e Manez e un membro designato dalla Magnifica Comunita' di Fiemme, per i parchi che interessano i rispettivi territori;

4) un membro in rappresentanza della Societa' degli alpinisti tridentini (SAT);

5) due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezioniste che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale;

6) un membro designato dalle associazioni piu' rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;

7) un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo territorialmente interessate;

8) un membro designato dall'associazione dei cacciatori piu' rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o societa' di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco;

9) un rappresentante delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco;»

b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) la giunta esecutiva, che e' l'organo di gestione del parco, composta dal presidente previsto dalla lettera c), da non piu' di sei membri per il parco naturale «Adamello - Brenta» e da non piu' di quattro membri per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino»; i membri sono eletti dal comitato di gestione tra i propri componenti e sono scelti tra i rappresentanti dei comuni, nonche', per i parchi che interessano i rispettivi territori, tra i rappresentanti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica Comunita' di Fiemme, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manez; alle giunta esecutiva possono partecipare, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, di urbanistica e tutela del paesaggio;».

2. Il regolamento previsto dall'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' adeguato alle modifiche previste dal comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo. Gli organi di gestione dei parchi rimangono in carica nella attuale composizione fino alla loro naturale scadenza come disciplinata dal medesimo regolamento.

Art. 28

Modificazioni dell'articolo 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le funzioni di cui al comma 1, esercitate nel rispetto del comma 3 e della disciplina provinciale vigente, consistono in attivita' di:

a) studio, ricerca, recupero, conservazione e valorizzazione della biodiversita', degli habitat e del paesaggio;

b) gestione, manutenzione e miglioramento delle strutture del

parco, ivi comprese la realizzazione e la gestione di centri visite, punti informativi, strutture per l'educazione ambientale, aree faunistiche e percorsi tematici;

c) iniziative di informazione ed educazione ambientale, organizzazione di eventi e manifestazioni nonche' realizzazione, messa a disposizione o vendita di prodotti promozionali, di pubblicazioni e di altri strumenti divulgativi e informativi;

d) promozione di una fruizione turistico-ricreativa compatibile con le finalita' di conservazione del parco, comprese la realizzazione di progetti per la mobilita' sostenibile, la manutenzione e la promozione della rete sentieristica e la gestione di strutture di ospitalita' strettamente funzionali alle attivita' del parco;

e) valorizzazione delle iniziative culturali e delle attivita' socio-economiche compatibili con le caratteristiche del territorio del parco e con le sue esigenze di conservazione nonche' delle attivita' e delle produzioni tipiche del medesimo;

f) ogni altro intervento attuativo degli indirizzi e degli obiettivi individuati nel piano e nel regolamento del parco.

1-ter. La Giunta provinciale puo' stabilire indirizzi per le attivita' previste dal comma 1-bis anche con riferimento alla messa a disposizione temporanea di strutture e attrezzature del parco, anche a titolo gratuito, e a criteri per l'utilizzo di prodotti promozionali per finalita' di comunicazione, divulgative, educative o sociali.»

Art. 29

Modificazione dell'articolo 44-decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Il comma 3 dell'articolo 44-decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente:

«3. Il programma degli interventi definisce le strategie e gli obiettivi generali e individua gli interventi da realizzare con riferimento a un arco temporale triennale. Al programma degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di programmazione settoriale.»

Art. 30

Integrazione dell'articolo 44-undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44-undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:

«1-bis. Se il piano del parco nazionale, ai sensi dell'articolo 44-sexies, comma 3, ha rinviato ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, il nulla osta previsto dal comma 1 per gli interventi edilizi da realizzare in queste aree e' rilasciato dal comune, dandone contestuale comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di aree protette.»

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 settembre 2019

Il Presidente della Provincia: Fugatti